PIANO DI GESTIONE EMERGENZA PANDEMIA VIRUS SARS-COV-2

ALLEGATO AL PIANO GENERALE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE NEL LUOGO DI LAVORO LIMITATAMENTE ALLA DURATA DELLA FASE EMERGENZIALE

(ai sensi del D.M. 10/03/1998 Art. 5 e allegato VII, del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e coordinato al Protocollo condiviso 24 aprile 2020, e al DPCM 26 Aprile 2020 e s.m.i.)

APPROVAZIONE E VERIFICA DEL DOCUMENTO					
DATORE DI LAVORO	MATTIA MARETTO	FAIDWOOD TO THE FIRM			
RSPP	Nome Cognome DANIELE BERGATINI	Titita Tottilative dominate Salp Testion			
MEDICO COMPETENTE	Nome Cognome ANDREA TURATO	Dott. Andrea Turato			
RLS (se nominato)	Nome Cognome	Iscr. Albo PD8752			

APPLICAZIONE NORME INTERNE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI EMESSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DAI PROTOCOLLI CONDIVISI

REVISIONE (10) DEL 10 GENNAIO 2022

Sommario

RIFE	ERIMENTI NORMATIVI	4
	MESSA	
1.	INFORMAZIONE	10
2.	MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA	
	INDICAZIONI OPERATIVE CONTROLLO GREEN PASS	
	INDICAZIONI OPERATIVE MISURAZIONE FEBBRE IN AZIENDA	
	PROCEDURA DI MISURAZIONE FEBBRE PER OPERATORI IN AUTOLETTURA	
	segnalibro non è definito.	
3.	MŎDALITA' DI ACCESSO DI FORNITORI ESTERNI	14
	AUTISTI/TRASPORTATORI	14
	CORRIERI/POSTINI	
	VISITATORI	
4.	PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA	15
	PROCEDURA PER SVOLGIMENTO PULIZIE	16
	MODALITÀ SMALTIMENTO RIFIUTI	
5.	GESTIONE SPAZI COMUNI	22
6.	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	23
	CRITERI DI SCELTA E UTILIZZO MASCHERINE DI PROTEZIONE	23
	PROCEDURA SCELTA E ACQUISTO MASCHERINE	24
7.	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	26
	AERAZIONE DEI LOCALI	26
8.	SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE	27
9.	GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA	28
	GESTIONE DEL RIENTRO IN AZIENDA SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLE CIRC	OLARI
	0015127 - 12/04/2021-E 0036254 - 11/08/2021 DEL MINISTERO DELLA SALUTE	29
10.	SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS	
11.	AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE	

APPLICAZIONE NORME INTERNE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI EMESSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DAI PROTOCOLLI CONDIVISI

REVISIONE (10) DEL 10 GENNAIO 2022

RIFERIMENTI NORMATIVI

- DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022) Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (22G00002) (GU n.4 del 7-1-2022)
- DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022) Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (22G00002) (GU n.4 del 7-1-2022)
- DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229 Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. (21G00258) (GU n.309 del 30-12-2021)
- DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00244) (GU n.305 del 24-12-2021)
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2021 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decretolegge 26 novembre 2021, n. 172. (21A07539) (GU n.299 del 17-12-2021)
- DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali. (21G00211) (GU n.282 del 26-11-2021)
- LEGGE 19 novembre 2021, n. 165 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (21G00182) (GU n.277 del 20-11-2021)
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2021 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"». (21A06126) (GU n.246 del 14-10-2021)
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2021, n. 127 Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
- Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126
- Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

APPLICAZIONE NORME INTERNE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI EMESSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DAI PROTOCOLLI CONDIVISI

- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 (GU Serie Generale n.176 del 24-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 25)
- Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146)
- Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibil.
- Circolare Ministero della Salute "Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata" del 12 Aprile 2021
- Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 Aprile 2021
- Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021)
- Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021)
- Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021)
- Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. (GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021)
- Dpcm 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 Suppl. Ordinario n. 17)
- Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021)
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2021, n. 29 (in G.U. 12/03/2021, n. 61)
- Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.15 del 20-01-2021)

APPLICAZIONE NORME INTERNE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI EMESSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DAI PROTOCOLLI CONDIVISI

- Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (GU Serie Generale n.313 del 18-12-2020)
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2021, n. 6 (GU Serie Generale n. 30-01-2021, n. 24). Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
- Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. (GU Serie Generale n.269 del 28-10-2020)
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43)
- Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale. (GU Serie Generale n. 248 del 7-10-2020)
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 (GU Serie Generale n.300 del 03-12-2020)
- Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020)
- Decreto-Legge convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (GU n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37) Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83
- Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020)
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124 (G.U. 28/09/2020, n. 240)
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020)
- Dpcm 23 luglio 2020 Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti
 gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza
 epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del
 personale e degli utenti. (GU Serie Generale n. 228 del 14-09-2020)
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25)

APPLICAZIONE NORME INTERNE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI EMESSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DAI PROTOCOLLI CONDIVISI

- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020)
- Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020)
- Dpcm 12 maggio 2020 Integrazione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.
- Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. (GU Serie Generale n.119 del 10-05-2020)
- Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2020, n. 72 (GU Serie Generale n.171 del 09-07-2020)
- Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori mirgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. (GU Serie Generale n.111 del 30-04-2020)
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70 (in G.U. 29/06/2020, n. 162)
- Dpcm 10 aprile 2020 Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.
- Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 #DecretoLiquidità Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020)
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 (in G.U. 06/06/2020, n. 143)
- Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. (GU Serie Generale n. 93 del 08-04-2020)
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 (in G.U. 06/06/2020, n. 143).
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132).
- Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 Decreto Curaltalia Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020)
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110)
- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)
- Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 nCoV) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)

RACCOLTA DI PROCEDURE INTERNE PER GESTIONE EMERGENZA DERIVATA DA PANDEMIA VIRUS SARS-COV-2
APPLICAZIONE NORME INTERNE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI EMESSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DAI PROTOCOLLI CONDIVISI
REVISIONE (10) DEL 10 GENNAIO 2022

APPLICAZIONE NORME INTERNE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI EMESSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DAI PROTOCOLLI CONDIVISI

REVISIONE (10) DEL 10 GENNAIO 2022

PREMESSA

L'emergenza sanitaria mondiale impone che ciascuno sia responsabilizzato nelle condotte e negli stili di vita, ivi compresi quelli sul lavoro. È quindi essenziale far comprendere sia i comportamenti da tenere sia il perché delle indicazioni e delle limitazioni.

Secondo il *Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione* redatto dall'INAIL nell'aprile 2020, il rischio da contagio da COVID-19 in occasione di lavoro può essere classificato in 3 livelli (basso – medio –alto – molto alto) sulla base di alcune variabili:

- Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con il pubblico e altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

La suddetta valutazione ha fatto emergere per l'Azienda un profilo di rischio BASSO

Per la tipologia di attività svolta, i lavoratori sono esposti ad un livello di rischio "medio - basso", dal momento che sono presenti mansioni che implicano contatto col pubblico.

Il rischio biologico da COVID-19 è riconducibile al concetto di rischio biologico generico e vanno semplicemente applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per la popolazione generale ai fini del contenimento della diffusione del virus.

L'azienda, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti.

Il presente piano si articola con la suddivisione delle tematiche come da "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 e riporta la necessaria modulistica in allegato.

Il riferimento al numero di allegato è riportato in ogni paragrafo.

APPLICAZIONE NORME INTERNE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI EMESSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DAI PROTOCOLLI CONDIVISI

REVISIONE (10) DEL 10 GENNAIO 2022

1. INFORMAZIONE

L'azienda informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants e infografiche informative.

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

APPLICAZIONE NORME INTERNE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI EMESSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DAI PROTOCOLLI CONDIVISI

REVISIONE (10) DEL 10 GENNAIO 2022

2. MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS o non sia in possesso di certificazione verde "base" o "rafforzata".

I lavoratori interni ed esterni all'Azienda, preferibilmente in fase di accesso al luogo di lavoro, dovranno esibire, su richiesta di un apposito incaricato, la certificazione verde COVID-19 e, a discrezione, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea secondo le indicazioni operative che seguiranno o all'esibizione di un documento di identità. Tale controllo può essere anche svolto a campione durante la giornata di lavoro. La strategia viene definita dall'Azienda e concordata con l'addetto verificatore.

Se i lavoratori controllati, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione.

Allo stesso modo, se la rilevazione della temperatura corporea risultasse superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro e vi sarà un immediato allontanamento secondo quanto disposto nel presente protocollo. Le persone in tale condizione dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza come di seguito indicato.

L'Azienda esegue le operazioni di controllo nel pieno rispetto della privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale.

APPLICAZIONE NORME INTERNE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI EMESSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DAI PROTOCOLLI CONDIVISI

REVISIONE (10) DEL 10 GENNAIO 2022

INDICAZIONI OPERATIVE CONTROLLO GREEN PASS

Il datore di lavoro deve nominare con atto formale uno o più addetti alla verifica del Green Pass e istruirli in base alla seguente procedura:

- scaricare l'applicazione "VerificaC19" su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l'assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo;
- richiedere agli utenti, prima di accedere ai locali, di mostrare il QR Code del proprio certificato verde COVID-19, in formato digitale oppure cartaceo, ed esibire eventualmente il proprio documento di riconoscimento (in casi di sospetto);
- verificare la validità del certificato e la eventuale corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'applicazione.

La verifica non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute 35309 del 04/08/2021).

L'azienda da indicazioni alle persone incaricate del controllo di verificare, a partire dal 15 febbraio 2022:

- il possesso della certificazione verde Covid 19 "rafforzata" per i soli lavoratori che abbiano compiuto il 50° anno di età, attraverso la funzione "verifica rafforzata" della app Verifica C19;
- il possesso della certificazione verde Covid 19 "base" per i lavoratori che abbiano meno di 50 anni di età, attraverso la funzione "verifica base" della app Verifica C19.

E' possibile, per il lavoratore, consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde "base" o "rafforzata" ed essere così esentato dai controlli giornalieri per tutto il periodo di validità della certificazione stessa.

INDICAZIONI OPERATIVE MISURAZIONE FEBBRE IN AZIENDA

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea quando eseguita da terzi costituisce di fatto un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina della privacy. A tal fine l'operatore di check point procede a:

- rilevare il dato senza registrare temperature inferiori a 37,5°C in quanto non ostacolano l'accesso in azienda;
- rilevare il dato e registrare temperature quando pari o superiori a 37,5°C in quanto la norma specifica che "è possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali";
- la modalità di registrazione è preventivamente dichiarata tramite una informativa sul trattamento dei dati personali. Questa è fornita oralmente e/o in formato cartaceo;
- in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura garantire la riservatezza e la dignità del Lavoratore;
- qualora in presenza di positivi alla febbre sanificare il check point secondo procedure del paragrafo 3.

Auto-misurazione della temperatura corporea in ingresso

Qualora le caratteristiche e le condizioni dell'organizzazione aziendale non permettano la presenza di personale dedicato ed addestrato alla misurazione della temperatura corporea o sia impossibile mantenere la distanza sociale di metri 1 in sicurezza (mancanza di DPI per l'operatore) è possibile predisporre una procedura per la "auto-misurazione" da parte dei Lavoratori in ingresso.

Addestrare il personale dedicato al controllo degli accessi a semplici comandi:

- invitare il Lavoratore a pulirsi le mani con soluzione idroalcolica o sanificante equivalente prima di prendere lo strumento di misura;
- dare istruzioni verbali (anche accompagnate da cartellonistica) per la misura;
- leggere la temperatura rilevata assieme al Lavoratore;
- far riporre lo strumento;

RACCOLTA DI PROCEDURE INTERNE PER GESTIONE EMERGENZA DERIVATA DA PANDEMIA VIRUS SARS-COV-2 APPLICAZIONE NORME INTERNE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI EMESSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DAI PROTOCOLLI CONDIVISI

in conseguenza del risultato della misurazione dare accesso al Lavoratore non febbrile oppure in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5°C procedere alla registrazione della temperatura ed alle azioni che seguono.

REVISIONE (10) DEL 10 GENNAIO 2022

Gestione della persona che presenta febbre alla misurazione o che lamenti febbre mentre è al lavoro

- la persona con temperatura pari o superiore a 37,5°C ma asintomatica o senza disturbi evidenti è invitata a rientrare immediatamente al proprio domicilio e a rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale curante, previa fornitura di una mascherina chirurgica;
- per la persona febbrile e sintomatica (naso che cola, mal di testa, tosse, gola infiammata, febbre, una sensazione generale di malessere) si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a chiamare il medico di famiglia o i numeri verdi nazionale 1500 o regionale Veneto 800462340. Solo in caso di emergenza usare i numeri 112 o 118;
- effettuare sanificazione dei locali frequentati dal soggetto secondo quanto descritto al paragrafo 4;
- applicare le procedure descritte al paragrafo 9.

INDICAZIONI OPERATIVE MISURAZIONE IN AUTOMONITORAGGIO

Qualora non fosse possibile per le più diverse ragioni effettuare la misurazione o la "automisurazione" della temperatura corporea oggetto della presente si consiglia comunque di far effettuare un automonitoraggio delle condizioni di salute indicando ai Lavoratori di:

- rilevare (secondo procedura di misurazione febbre per operatori in autolettura) ed annotare quotidianamente la temperatura corporea;
- segnalare al Medico di Medicina Generale e all'Operatore di Sanità Pubblica l'insorgenza di nuovi sintomi o di cambiamenti significativi dei sintomi preesistenti;
- in caso di insorgenza di difficoltà respiratorie rivolgersi al 112 / 118 al contempo informando, se possibile, il Medico di Medicina Generale.

APPLICAZIONE NORME INTERNE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI EMESSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DAI PROTOCOLLI CONDIVISI

REVISIONE (10) DEL 10 GENNAIO 2022

3. MODALITA' DI ACCESSO DI FORNITORI ESTERNI

AUTISTI/TRASPORTATORI

- 1. L'autista dovrà restare nel proprio mezzo fino al momento eventuale in cui l'operatore non gli indica di scendere per le operazioni di carico/scarico;
- 2. L'operatore che segue le operazioni dovrà essere munito di mascherina chirurgica indossata rispettando le distanze previste di almeno metri 1, prima di procedere allo scarico/carico;
- 3. Qualora l'autista dovesse entrare presso i locali aziendali, lo stesso dovrà sottoporsi a procedura di controllo Green Pass ed eventuale misurazione febbre nelle modalità indicate al capitolo 2 (controllo Green Pass, autocertificazione, misura da parte di operatore);
- 4. Il passaggio di documenti tra autisti e altre persone, dovrà avvenire indossando mascherina chirurgica e rispettando le distanze previste di almeno metri 1. Al rilascio dei documenti igienizzarsi subito le mani.

CORRIERI/POSTINI

- E' vietata l'entrata nell'area interna dei locali di qualsiasi persona adibita al ritiro o alla consegna di materiale, a meno che non preventivamente autorizzati dalla direzione e dopo essere stati sottoposti a procedura di controllo Green Pass ed eventuale misurazione febbre nelle modalità indicate al capitolo 2 (controllo Green Pass, autocertificazione, misura da parte di operatore);
- 2. I corrieri che accedono alle aree reception per informazioni, devono sostare ad un minimo di metri 1 dal bancone e l'eventuale passaggio di documenti come ddt e altri documenti dovrà avvenire indossando mascherina chirurgica e rispettando le distanze previste di almeno metri 1. Al rilascio dei documenti igienizzarsi subito le mani.

VISITATORI

- E' vietata l'entrata nell'area interna (edifici) dei magazzini/stabilimenti, a meno che non preventivamente autorizzati dalla direzione e dopo essere stati sottoposti a procedura di controllo Green Pass ed eventuale misurazione febbre nelle modalità indicate al capitolo 2 (controllo Green Pass, autocertificazione, misura da parte di operatore);
- 2. I visitatori che accedono alle aree reception per informazioni, devono sostare ad un minimo di metri 1 dal bancone e l'eventuale passaggio di documenti come ddt e altri documenti dovrà avvenire indossando mascherina chirurgica e rispettando le distanze previste di almeno metri 1. Al rilascio dei documenti igienizzarsi subito le mani.

Per tutti si predispone un servizio igienico da far usare in caso di necessità, da sanificare dopo l'uso.

APPLICAZIONE NORME INTERNE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI EMESSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DAI PROTOCOLLI CONDIVISI

REVISIONE (10) DEL 10 GENNAIO 2022

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

Per ambienti non frequentati da casi di COVID-19, le pulizie quotidiane degli ambienti/aree, riguarderanno le superfici toccate più di frequente.

Le pulizie saranno svolte seguendo il programma di massima e le procedure indicate di seguito e successivamente possono essere annotate in un registro.

PIANO DI PULIZIE AZIENDALE

SUPERFICI	FREQUENZA	MODALITA'
Pavimenti	Settimanale	Pulizia meccanica a scopa o panno antistatico per polvere, successivamente con prodotto igienizzante a base di ipoclorito di sodio 0,1%.
Maniglie	Giornaliera	Pulire con prodotto sanificante a base di ipoclorito di sodio 0,1% o alcool 75%, con asciugatura a panno assorbente monouso.
Interruttori e quadri comandi in genere	Giornaliera	Pulire con prodotto sanificante a base di ipoclorito di sodio 0,1% o alcool 75%, con asciugatura a panno assorbente monouso.
Pavimenti dei locali spogliatoio	Giornaliera	Pulizia meccanica a scopa o panno antistatico per polvere, successivamente con prodotto igienizzante a base di ipoclorito di sodio 0,1%.
Toilette – WC – lavandini	Giornaliera	Pulizia meccanica a scopa o panno antistatico per polvere, successivamente con prodotto igienizzante a base di ipoclorito di sodio 0,5% con tempo contatto di minimo 1 minuto prima del risciacquo – controllo contenitori detergenti mani.
Contenitori rifiuti	Visiva	Svuotamento cestini quando pieni.

APPLICAZIONE NORME INTERNE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI EMESSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DAI PROTOCOLLI CONDIVISI

REVISIONE (10) DEL 10 GENNAIO 2022

PROCEDURA PER SVOLGIMENTO PULIZIE

- 1. Lavarsi le mani con acqua e sapone o soluzione idroalcolica in caso di assenza d'acqua corrente per almeno 60 secondi seguendo le indicazioni OMS;
- 2. Indossare mascherine chirurgiche o equivalenti e quanti monouso secondo procedura qua allegata;
- 3. Aprire le finestre e arieggiare. Ripetere anche durante e al termine delle pulizie se in utilizzo prodotti con varechina;
- 4. Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcool etilico al 75% e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici;

La candeggina in commercio ha normalmente una concentrazione di sodio ipoclorito di ≈5%; è possibile preparare una soluzione di ipoclorito di sodio allo 0.1% per igienizzare le superfici di lavoro diluendo 20 mL di candeggina in un litro di acqua (nota: un cucchiaio da cucina equivale a circa 15 mL).

- 5. Pulire per primi i servizi igienici, poi postazioni di lavoro condivise da più lavoratori o visitatori (<u>es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, tavolini, sedie, telecomandi, stampanti, telefoni, distributori cibi/bevande, cassa), poi tutte le altre superfici.</u>
 - Al fine di velocizzare e rendere maggiormente efficienti le operazioni di pulizia, avvolgere in pellicola le superfici aventi fessure o fori, in modo che il liquido sanitizzante non penetri all'interno danneggiando le schede elettroniche. Per una efficace disinfezione delle superfici, lasciare agire le soluzioni per un minuto;
- 6. Igienizzazione settimanale degli impianti di trattamento aria tramite pulizia di prese e griglie di ventilazione a impianti spenti con panni puliti in microfibra inumiditi con alcool etilico al 75%, asciugando successivamente.
- 7. Lavarsi le mani con acqua e sapone o soluzione idroalcolica in caso di assenza d'acqua corrente per almeno 60 secondi seguendo le indicazioni OMS;

PROCEDURE DI VESTIZIONE / SVESTIZIONE PER PULIZIE PROFESSIONALI IN AMBIENTI ORDINARI

Vestizione:

- 1. Togliere ogni monile e oggetto personale.
- 2. Praticare l'igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica.
- 3. Controllare l'integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri.
- 4. Indossare i guanti (PROCEDURA OPERATIVA 1).
- 5. Indossare idoneo filtrante facciale (PROCEDURA OPERATIVA 3).

Svestizione:

- 1. Rimuovere i guanti e smaltirlo nel contenitore (PROCEDURA OPERATIVA 4)
- 2. Rimuovere la maschera filtrante facciale prendendo i lacci dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore (PROCEDURA OPERATIVA 2)
- 3. Praticare l'igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone

APPLICAZIONE NORME INTERNE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI EMESSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DAI PROTOCOLLI CONDIVISI

REVISIONE (10) DEL 10 GENNAIO 2022

PROCEDURA OPERATIVA 1 - COME INDOSSARE LA MASCHERINA

1

Lavarsi le mani.

Tenere il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi sotto la mano.

2

Posizionare il respiratore sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l'alto.

3

Posizionare l'elastico superiore sulla nuca.

Posizionare l'elastico inferiore attorno al collo al di sotto delle orecchie. NOTA: Non utilizzare in presenza di barba o basette lunghe che non permettono il contatto diretto fra il volto e i bordi di tenuta del respiratore.

4

Posizionare le dita di entrambe le mani sulla parte superiore dello stringinaso. Premere lo stringinaso e modellarlo muovendosi verso le sue estremità. Evitare di modellare lo stringinaso con una sola mano poiché può causare una diminuzione della protezione respiratoria.

5

La tenuta del respiratore sul viso deve essere verificata prima di entrare nell'area di lavoro. Coprire con le due mani il respiratore evitando di muoverlo dalla propria posizione. Espirare rapidamente. Una pressione positive all'interno del respiratore dovrebbe essere percepita. Se viene avvertita una perdita, aggiustare la posizione del respiratore e/o la tensione degli elastici e ripetere la prova. Per respiratori con valvola: coprire il respiratore con le mani, inspirare rapidamente. Se si sentono perdite dai bordi riposizionare il facciale fino a ottenere una perfetta tenuta sul volto.

PROCEDURA OPERATIVA 2 - COME TOGLIERE LA MASCHERINA



Togli la mascherina prendendola dagli elastici e non toccare la parte anteriore.



Getta immediatamente la mascherina in un sacchetto chiuso.




Lavati accuratamente le mani.

APPLICAZIONE NORME INTERNE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI EMESSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DAI PROTOCOLLI CONDIVISI

REVISIONE (10) DEL 10 GENNAIO 2022

PROCEDURA OPERATIVA 3 - COME INDOSSARE I GUANTI

- 1. Lavarsi e asciugarsi bene le mani (evita di tenere unghie lunghe o gioielli);
- 2. Togliere i guanti dalla confezione e poggiarli su una superficie sterile (in alternativa può bastare un fazzoletto di carta);
- 3. Controllare visivamente che i guanti siano perfettamente integri;
- 4. Prendere il primo guanto e indossarlo, stando attenti a non toccare la parte interna mentre lo si indossa. Successivamente, con il guanto indossato prendere e indossare sull'altra mano il secondo guanto (sempre senza toccare l'interno);
- 5. Non immergere le mani in prodotti altamente chimici con guanti monouso (utilizza un guanto riutilizzabile adatto con la manichetta lunga)



APPLICAZIONE NORME INTERNE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI EMESSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DAI PROTOCOLLI CONDIVISI

REVISIONE (10) DEL 10 GENNAIO 2022

PROCEDURA OPERATIVA 4 - COME TOGLIERE I GUANTI



APPLICAZIONE NORME INTERNE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI EMESSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DAI PROTOCOLLI CONDIVISI

REVISIONE (10) DEL 10 GENNAIO 2022

Solo in caso di ambienti contaminati da SARS-CoV-2

Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio)

Procedura di vestizione:

- 1. Togliere ogni monile e oggetto personale.
- 2. Praticare l'igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica.
- 3. Controllare l'integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri.
- 4. Indossare un primo paio di guanti.
- 5. Indossare sopra la divisa il camice monouso.
- 6. Indossare idoneo filtrante facciale.
- 7. Indossare gli occhiali di protezione.
- 8. Indossare un secondo paio di guanti.

Procedura di svestizione:

Evitare ogni contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute.

I DPI monouso vanno smaltiti in apposito contenitore impermeabile.

Decontaminare i DPI riutilizzabili.

Rispettare la sequenza indicata:

- 1. Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore
- 2. Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore
- 3. Rimuovere gli occhiali e sanificarli
- 4. Rimuovere la maschera filtrante facciale maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore
- 5. Rimuovere il secondo paio di guanti
- 6. Praticare l'igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone

APPLICAZIONE NORME INTERNE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI EMESSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DAI PROTOCOLLI CONDIVISI

REVISIONE (10) DEL 10 GENNAIO 2022

MODALITÀ SMALTIMENTO RIFIUTI

Al momento non è noto il tempo di sopravvivenza in un rifiuto domestico/urbano dei coronavirus in generale, e del virus SARS-CoV-2 in particolare.

Per luoghi non contaminati, mense, etc

- 1. Continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora.
- 2. Usa fazzoletti di carta se sei raffreddato e buttali nella raccolta indifferenziata.
- 3. Se hai usato mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifferenziata.
- 4. <u>Per i rifiuti indifferenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l'altro) all'interno</u> del contenitore che usi abitualmente.
- 5. Chiudi bene il sacchetto.
- 6. Smaltisci i rifiuti come faresti con un sacchetto di indifferenziata.



Per luoghi sanitari o contaminati da SARS-CoV-2

- 1. Non differenziare più i rifiuti.
- 2. Utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l'altro) all'interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale.
- 3. Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata.
- 4. Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso vanno gettati nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata.
- 5. Indossando guanti monouso chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo.
- 6. Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l'altro). Subito dopo lavati le mani.
- 7. Fai smaltire i rifiuti ogni giorno come faresti con un sacchetto di indifferenziata.
- 8. Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti.

APPLICAZIONE NORME INTERNE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI EMESSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DAI PROTOCOLLI CONDIVISI

REVISIONE (10) DEL 10 GENNAIO 2022

5. GESTIONE SPAZI COMUNI

- 1. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- 2. lavarsi spesso le mani preferibilmente con acqua e sapone per almeno 60 secondi, oppure in luoghi privi di acqua corrente, con soluzione idroalcolica;
- 3. indossare mascherine chirurgiche o FFP2;
- 4. vietato tassativamente toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- 5. starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- 6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- 7. gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e gli spostamenti su auto aziendali devono avvenire in solitaria;
- 8. l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi, con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno metri 1 tra le persone che li occupano e utilizzo mascherine chirurgiche o FFP2 e possesso di certificato verde;

APPLICAZIONE NORME INTERNE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI EMESSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DAI PROTOCOLLI CONDIVISI

REVISIONE (10) DEL 10 GENNAIO 2022

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:

- a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
- b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.
- c) è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf).

È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni idroalcoliche secondo opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile contaminazione delle superfici).

CRITERI DI SCELTA E UTILIZZO MASCHERINE DI PROTEZIONE

Se possibile mantenere isolamento in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021:

 a scelta fra: nessuna mascherina, mascherine senza nessuna marcatura o chirurgiche EN 14683 o EN 149 FFP1/2/3;

In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto:

- mascherine chirurgiche EN 14683 o EN 149 FFP2/FFP3 senza filtro o relativa equiparate da ISS e INAIL.

Verificare se le mascherine possono essere riutilizzabili!
Consultare la procedura di acquisto per i reparti incaricati dell'approvigionamento.

APPLICAZIONE NORME INTERNE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI EMESSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DAI PROTOCOLLI CONDIVISI

REVISIONE (10) DEL 10 GENNAIO 2022

PROCEDURA SCELTA E ACQUISTO MASCHERINE

PRIMA DI PROCEDERE ALL'ACQUISTO DEVE ESSERE VALUTATA L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI RIFERIMENTI INDICATI NELLA COLONNA "TIPOLOGIA" (CHE DEVONO ESSERE RIPORTATI SULLA DOCUMENTAZIONE CHE ACCOMPAGNA IL PRODOTTO E CHE DEVE SEMPRE ESSERE CONSERVATA)

MASCHERINE FFP2/3 IN DEROGA

LA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DI UN DISPOSITIVO PRODOTTO IN DEROGA INAIL AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.L. 17/03/2020 N. 18 SI ESEGUE ATTRAVERSO CONSULTAZIONE DI QUESTO SITO INTERNET:

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-elenco-dpi-validati-inail-2020.html





MASCHERINE CHIRURGICHE IN DEROGA

LA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DI UN DISPOSITIVO PRODOTTO IN DEROGA I.S.S. AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.L. 17/03/2020 N. 18 SI ESEGUE ATTRAVERSO CONSULTAZIONE DI QUESTO SITO INTERNET:

http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION MASCHERA

					OTEZIONE CONTRO
N	ARTICOLO		TIPOLOGIA	LUOGHI DI LAVORO OVE NON E'	TUTTI GLI INDIVIDUI SUL TERRITORIO NAZIONALE
				GARANTITA LA DISTANZA DI 1 M	OVE GARANTITA LA DISTANZA MINIMA DI 1 M
	Semimaschera filtrante	FFP2			
	senza valvola	con valvola	Marcatura CE		
1	SM con-	SI,	Norma UNI EN 149:2019	SI	SI
	Semimaschera filtrante FFP3				
	senza valvola	con valvola	Marcatura CE		
2	St.	381	Norma UNI EN 149:2019	SI	SI
	Semimaschera filtrante FFP2		Priva di Marcatura CE		
	senza valvola	con valvola		SI	SI
		1	Deroga INAIL ai sensi	Fino al termine	Fino al termine
3	SM SW Tas		dell'art. 15 del D.L. 17/03/2020 n. 18	dello stato di emergenza di cui al decreto	dello stato di emergenza di cui al decreto
			Norma UNI EN 149:2019	31/01/2020	31/01/2020

APPLICAZIONE NORME INTERNE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI EMESSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DAI PROTOCOLLI CONDIVISI

			IDONEITÀ ALLA PROTEZIONE CONTRO COVID-19	
N	ARTICOLO	TIPOLOGIA	LUOGHI DI LAVORO OVE NON E' GARANTITA LA DISTANZA DI 1 M	TUTTI GLI INDIVIDUI SUL TERRITORIO NAZIONALE OVE GARANTITA LA DISTANZA MINIMA DI 1 M
4	Semimaschera filtrante FFP3 senza valvola con valvola	Priva di Marcatura CE Deroga INAIL ai sensi dell'art. 15 del D.L. 17/03/2020 n. 18 Norma UNI EN 149:2019	SI Fino al termine dello stato di emergenza di cui al decreto 31/01/2020	SI Fino al termine dello stato di emergenza di cui al decreto 31/01/2020
5	Mascherina chirurgica	Marcatura CE Norma UNI EN 14683 Norma UNI EN ISO 10993	SI Fino al termine dello stato di emergenza di cui al decreto 31/01/2020	SI Fino al termine dello stato di emergenza di cui al decreto 31/01/2020
6	Mascherina chirurgica	Priva di Marcatura CE Deroga I.S.S. ai sensi dell'art. 15 del D.L. 17/03/2020 n. 18 Norma UNI EN 14683 Norma UNI EN ISO 10993	SI Fino al termine dello stato di emergenza di cui al decreto 31/01/2020	SI Fino al termine dello stato di emergenza di cui al decreto 31/01/2020
7	Mascherina chirurgica	Priva di Marcatura CE Prodotta ai sensi dell'art. 16, comma 2 del D.L. 17/03/2020 n. 18	NO	SI Fino al termine dello stato di emergenza di cui al decreto 31/01/2020

APPLICAZIONE NORME INTERNE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI EMESSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DAI PROTOCOLLI CONDIVISI

REVISIONE (10) DEL 10 GENNAIO 2022

7. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

- Sono previste regole di accesso descritte da apposita cartellonistica, in base alle caratteristiche dell'azienda, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i lavoratori.
- E' garantita un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei lavoratori.

AERAZIONE DEI LOCALI

- 1. Ridurre il livello di occupazione degli ambienti passando da una persona ogni 2 m² (superficie minima prescritta dal D.Lgs. 81/08 allegato IV) a una ogni 4 m²;
- 2. Negli edifici dotati di impianti di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) che movimentano aria attraverso un motore/ventilatore e consentono il ricambio dell'aria di un edificio con l'esterno:
 - o mantenere attivi l'ingresso e l'estrazione dell'aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell'edifico);
 - eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell'aria per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell'aria;
 - aprire nel corso della giornata lavorativa le finestre e i balconi, scegliendo quelle più distanti dalle strade trafficate, per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell'aria (non lasciare aperte le finestre la notte);
 - se si è vicini ai tempi di sostituzione del pacco filtrante (per perdite di carico elevate, o a poche settimane dall'intervento di manutenzione programmata, ecc.), al fine di migliorare la filtrazione dell'aria in ingresso, sostituire con pacchi filtranti più efficienti;
- 3. Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore,fancoil, o termoconvettori):
 - tenere spenti gli impianti il più possibile per evitare il possibile ricircolo del virus SARS-CoV-2 in aria;
 - Se non è possibile tenere fermi gli impianti, pulire settimanalmente in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione adeguati;
 - Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento;
 - Aprire regolarmente le finestre e balconi, scegliendo quelle più distanti dalle strade trafficate, per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti accumulati nell'aria ricircolata dall'impianto (non lasciare aperte le finestre la notte);
- 4. Nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, bagni, ecc.), ma dotati di ventilatori/estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza per ridurre le concentrazioni nell'aria.

APPLICAZIONE NORME INTERNE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI EMESSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DAI PROTOCOLLI CONDIVISI

REVISIONE (10) DEL 10 GENNAIO 2022

8. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.

Sono consentite le riunioni in presenza laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità).

APPLICAZIONE NORME INTERNE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI EMESSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DAI PROTOCOLLI CONDIVISI

REVISIONE (10) DEL 10 GENNAIO 2022

9. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione, eventualmente da integrare avvalendosi della collaborazione del Medico Competente, anche nell'ambito di iniziative di informazione/formazione:

- Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro:
 non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (con il divieto di utilizzare mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale informazione alle autorità competenti.
- 19 che si presenta al lavoro:
 tale soggetto verosimilmente è già noto all'Azienda Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato posto in isolamento domiciliare; si raccomanda comunque di non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (con il divieto di utilizzare mezzi di trasporto pubblici) e

Lavoratore che riferisce di essere stato nei 10 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-

- e rimanere presso la propria abitazione o dimora (con il divieto di utilizzare mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio medico di medicina generale o il servizio di continuità assistenziale, anche ai fini della certificazione dell'eventuale stato di malattia; finché il soggetto permane all'interno dell'azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori,
- visitatori).
- Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l'attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):
 - gli addetti al primo soccorso aziendale, una volta adeguatamente formati, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 112/118.
- Lavoratore asintomatico durante l'attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro di COVID-19:
 - non è previsto alcun adempimento a carico del datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l'azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine dell'identificazione di eventuali contatti; gli eventuali contatti saranno inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza da parte dell'azienda sanitaria territorialmente competente, che comprende anche l'isolamento domiciliare dall'ultimo contatto avvenuto. In tal caso, andrà tempestivamente disposta la pulizia e la disinfezione degli ambienti frequentati dal soggetto.

APPLICAZIONE NORME INTERNE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI EMESSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DAI PROTOCOLLI CONDIVISI

REVISIONE (10) DEL 10 GENNAIO 2022

GESTIONE DEL RIENTRO IN AZIENDA SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE 0060136 - 30/12/2021 DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia, possono rientrare in servizio:

- ✓ se non hanno ricevuto vaccinazione, dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
- ✓ se hanno precedentemente ricevuto la dose booster, o se hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, dopo 7 giorni, purché i medesimi risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero anche a lunga degenza, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare in servizio:

- ✓ se non hanno ricevuto vaccinazione, un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
- ✓ se hanno precedentemente ricevuto la dose booster, o se hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, dopo 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

• Lavoratori positivi a lungo termine


I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

APPLICAZIONE NORME INTERNE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI EMESSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DAI PROTOCOLLI CONDIVISI

REVISIONE (10) DEL 10 GENNAIO 2022

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione" (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.



APPLICAZIONE NORME INTERNE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI EMESSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DAI PROTOCOLLI CONDIVISI

REVISIONE (10) DEL 10 GENNAIO 2022

Lavoratore contatto stretto

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa primariamente il proprio medico curante. La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO*)

- Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 3) Soggetti asintomatici che:
 - ✓ abbiano ricevuto la dose booster, oppure
 - √ abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
 - ✓ siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.


*Il "contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- ✓ una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- ✓ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- ✓ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- ✓ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- ✓ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

Per i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

APPLICAZIONE NORME INTERNE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI EMESSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DAI PROTOCOLLI CONDIVISI



APPLICAZIONE NORME INTERNE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI EMESSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DAI PROTOCOLLI CONDIVISI

REVISIONE (10) DEL 10 GENNAIO 2022

10. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo).

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (Dlgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

APPLICAZIONE NORME INTERNE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI EMESSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DAI PROTOCOLLI CONDIVISI

REVISIONE (10) DEL 10 GENNAIO 2022

11. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Al fine di verificare periodicamente l'applicazione delle misure in essere, è costituito in azienda un Comitato di Controllo, composto almeno dal Datore di Lavoro, dall'RLS e dalle rappresentanze sindacali aziendali (se presenti).

Se non si dà luogo alla costituzione di un Comitato aziendale di Controllo, verrà istituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

Il Comitato approva le seguenti procedure e verifica l'applicazione di quanto predisposto in azienda.

Il datore di lavoro assume le funzioni del referente unico: coordinatore per l'attuazione delle misure di prevenzione e controllo e di punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale.